

postaprevidenza valore

Fondo Pensione

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

Documento sulle Anticipazioni

postaprevidenza valore

Per informazioni:



800.316.181



infoclienti@postevita.it (per gli Aderenti)

infoprevidenza@postevita.it (per le Aziende)

Indice

1. Condizioni per ottenere l'anticipazione.....	PAG.	2
2. Modalità di richiesta delle anticipazioni	PAG.	2
a) Spese sanitarie	PAG.	2
b) Acquisto o ristrutturazione della prima casa	PAG.	3
b.1. Acquisto prima casa	PAG.	3
b.2. Interventi edilizi sulla prima casa	PAG.	4
c) Altre anticipazioni	PAG.	5
3. Importo dell'anticipazione	PAG.	5
4. Modalità di erogazione dell'anticipazione	PAG.	5
5. Reintegro dell'anticipazione.....	PAG.	5
6. Trattamento dell'anticipazione	PAG.	5

Postaprevidenza Valore Fondo Pensione

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP)

Documento sulle Anticipazioni

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione e ne disciplina le modalità di liquidazione anticipata (di seguito, Anticipazione).

Poste Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007.

1. Condizioni per ottenere l'anticipazione

Le anticipazioni sulla posizione individuale possono essere richieste dall'Aderente e concesse da Poste Vita S.p.A. esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (Art. 11 comma 7 lettera a) D.lgs. 252/2005 e successive modificazioni;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, e per un importo non superiore al 75%:
 - per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
 - per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli Aderenti.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche contemporanei, per i quali l'Aderente non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

2. Modalità di richiesta delle anticipazioni

L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'Aderente. Per maggiore semplicità l'Aderente può utilizzare l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici Postali abilitati o scaricabile dal sito www.postevita.it/previdenza.

La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata a:

**Posta Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma**

e trasmessa unitamente alla documentazione prevista e di seguito descritta, per ciascuna tipologia di Anticipazione.

a) Spese sanitarie

In qualsiasi momento nel corso della fase di accumulo, gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi

straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

Si ritengono straordinari tutti quegli interventi o terapie che, per la loro non abitualità, gravità ed importanza, anche sotto il profilo economico, esulino dalle ordinarie cure mediche.

Alla domanda di anticipazione per spese sanitarie, per sé o per i familiari fiscalmente a carico, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'originale di polizza;
- attestazione della competente struttura del SSN che certifica l'esistenza della malattia, il carattere straordinario e la necessità dell'intervento o della terapia;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, Poste Vita S.p.A. non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale;
- nel caso di familiari a carico autocertificazione che lo attesti.

La necessaria attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

b) Acquisto o ristrutturazione della prima casa

Decorsi otto anni di iscrizione, gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione degli interventi edilizi relativamente alla prima casa di abitazione.

b.1 Acquisto prima casa

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

In caso di acquisto della prima casa di abitazione, alla domanda di anticipazione va allegata la seguente documentazione:

- copia dell'originale di polizza;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti:
 - la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile.
- **In caso di acquisto da terzi:** copia dell'atto notarile o dell'atto preliminare di compromesso (in questo secondo caso, successivamente, entro 6 mesi dall'anticipazione, dovrà essere presentato l'atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione);
- **In caso di acquisto in cooperativa:** in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- **In caso di costruzione in proprio,** occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva, entro 6 mesi dall'erogazione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori;
- **In caso di acquisto della prima abitazione per i figli,** dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione sopra indicata, l'Aderente dovrà fornire adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del

tutto o in parte dal coniuge dell'Aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'Aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

L'Anticipazione deve essere richiesta entro 6 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

b.2. Interventi edilizi sulla prima casa

Gli interventi edilizi ammessi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'Aderente o dei figli e sono i seguenti (lettere a, b, c, e d del comma 1, Art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380):

- **interventi di manutenzione ordinaria**, ovvero gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- **interventi di manutenzione straordinaria**, ovvero le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- **interventi di restauro e di risanamento conservativo**, ovvero gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- **interventi di ristrutturazione edilizia**, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Detti interventi dovranno essere documentati allegando alla domanda di richiesta dell'anticipazione la seguente documentazione:

1. dichiarazione che attesti la proprietà dell'immobile a titolo di prima casa di abitazione;
2. comunicazione concernente la data di inizio i lavori e contenente i dati catastali dell'immobile (in mancanza dei dati catastali è sufficiente la fotocopia della domanda di accatastamento);
3. le abilitazioni amministrative richieste in base alla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. In caso di manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera assembleare;
4. la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese

in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese;

5. copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in questo caso produrre in seguito, appena disponibili, le fatture relative);
6. ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
7. nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi l'importo di Euro 51.647,00 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei 6 mesi antecedenti la data della richiesta.

c) Altre anticipazioni

Trascorsi otto anni di iscrizione, l'Aderente può richiedere anticipazioni per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze al di fuori di quelle precedentemente indicate. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall'Aderente a Poste Vita S.p.A. non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

3. Importo dell'anticipazione

Ai fini del calcolo dell'importo massimo erogabile a titolo di anticipazione si tiene conto del totale dei versamenti, inclusi i trasferimenti da altre forme e comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati nel Piano Individuale Pensionistico Postaprevidenza Valore a decorrere dal momento di adesione. L'Anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente con versamenti periodici da eseguirsi presso gli Uffici Postali abilitati.

L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.

4. Modalità di erogazione dell'anticipazione

Poste Vita S.p.A. esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della completa documentazione indicata per la tipologia di anticipazione richiesta. I pagamenti saranno effettuati tramite accredito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, ovvero con assegno postale.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, Poste Vita S.p.A. non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

5. Reintegro dell'anticipazione

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di Euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'Aderente con versamenti periodici da eseguirsi presso gli Uffici Postali abilitati.

6. Trattamento dell'anticipazione

Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043
• Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

